

Decertificazione nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e Privati

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 " legge di stabilità 2012", ha modificato la disciplina del rilascio dei certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni che potranno, dal 1° gennaio 2012, essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati.

Pertanto, da tale data, gli sportelli dell'Anagrafe, Stato Civile, Elettorale potranno rilasciare i certificati solo nei rapporti tra privati, ed a condizione che sugli stessi , a pena di nullità, sia apposta la dicitura:

"IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

E' opportuno ricordare che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/00 quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non è soggetta a nessuna imposta di bollo e non è necessaria l'autenticazione della firma.